TRIBUNALE DI L'AQUILA

In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Donatella Salari, ha emesso la seguente

O R D I N A N Z A ai sensi dell'art 702 bis c.p.c.

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2454 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2016, vertente

TRA

nato il 17.3.1990 cittadino senegalese elettivamente domiciliato in Pescara, via della Fornace Bizzari n. 8, presso lo studio del suo procuratore Avv. Gianluca Polleggioni che lo rappresenta e difende giusta procura in atti .

- ricorrente -

E

MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI FOGGIA costituita a mezzo funzionario delegato.

- convenuto -

e con l'intervento del Pubblico Ministero

oggetto: ricorso per il riconoscimento della protezione internazionale.

Fatto e diritto

Il ricorrente il 21.7.2016 ha impugnato il provvedimento, notificato il 6.7.2016, con il quale la Commissione territoriale di Ancona gli ha negato la protezione internazionale.

ha proposto tempestivamente ricorso deducendo il grave pericolo alla propria incolumità fisica in caso di rientro nel paese di provenienza perché infestato dai ribelli del Casamance.

Ai sensi della Convenzione di Ginevra "*è riconosciuto rifugiato colui che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato*

Firmato Da: SALARI DONATELLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 163e20

gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese".

Il ricorrente innanzi alla Commissione territoriale ha dichiarato che era nato a Sare Ndjaie Regione di Kolda (Senegal), territorio della Casamance e di essere fuggito dal paese per paura dei ribelli che volevano cooptarlo nell'attività di reclutamento.

Il ricorrente chiedeva il riconoscimento dello status di rifugiato ed in subordine l'applicazione della protezione sussidiaria ex art 14 D.Lgs. n. 251/2007.

Le circostanze dedotte risultano sostanzialmente attendibili, in quanto dotate di intrinseca coerenza, e se sembrano attenere a vicende estranee alla previsione della Convenzione di Ginevra per il riconoscimento dello status di rifugiato, possono senz'altro fondare il riconoscimento della protezione internazionale sussidiaria, stante la particolare gravità della situazione della regione di origine del richiedente.

Nel caso in cui non siano allegate e provate le condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato politico, ai sensi della direttiva comunitaria 2005/85/CE e del decreto legislativo 251/07 deve riconoscersi la protezione sussidiaria, al richiedente la protezione internazionale, che si trovi fuori dal paese di origine e non possa ritornarvi in quanto teme danni gravi ed ingiustificati quali la tortura o altre forme di trattamento inumano, la condanna a morte o la minaccia grave contro la propria vita derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Per la valutazione della domanda del richiedente la protezione internazionale, deve aversi riguardo, tra l'altro, alle vicende politiche del paese di origine al momento della decisione giurisdizionale, al fatto che l'istante abbia già subito persecuzioni, alla sua situazione individuale (il passato, l'età, il sesso) e a qualsiasi attività esercitata dal richiedente successivamente alla fuga dal paese di origine.

Ai sensi del d.lgs. 251/07 la protezione sussidiaria è riconosciuta "*al cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine... correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno...*".

Come chiarito dalla giurisprudenza della S. Corte, "in tema di riconosci-mento dello status di rifugiato ... i principi che regolano l'onere della prova, incombente sul richiedente, devono essere interpretati secondo le norme di diritto comunitario contenute nella Direttiva 2004/83/CE, recepita con il d. lgs. n. 251 del 2007", e specificamente alla stregua della

Firmato Da: SALARI DONATELLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 163e20

considerazione che "secondo il legislatore comunitario, l'autorità amministrativa esaminante ed il giudice devono svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali, oltre che fondato sulla possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione necessaria", do-vendosi ritenere che sia onere dello "straniero ... rivolgere istanza motivata e per quanto possibile documentata" con la conseguenza che "deve ravvisarsi un dovere di cooperazione del giudice nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato e una maggiore ampiezza dei suoi poteri istruttori officiosi" (Cass. sez. un. 17 novembre 2008, n. 27310).

È, altresì, onere del giudice "avvalendosi dei poteri officiosi d'indagine ed informazione indicati nell'art. 8 del d.lgs n. 25 del 2008, non limitarsi ad un accertamento prevalentemente fondato sulla credibilità soggettiva del ricorrente ma verificare la situazione del paese ove dovrebbe essere disposto il rientro" (Cass. Ord. n. 17576 del 27/07/2010).

Le informazioni reperibili in relazione alla situazione esistente nella zona di provenienza del ricorrente, evidenziano che il conflitto presente in Senegal, risalente ad alcuni anni addietro, è ancora violentemente in corso, tanto da aver causato la fuga di centinaia di civili nei paesi vicini, nella zona di Casamance, dove si esprimono istanze indipendentiste di cui si è fatto portatore sin dagli inizi degli anni ottanta il Movimento delle Forze Democratiche (MFDC), che chiede la costituzione della suddetta regione in uno stato autonomo contro il governo centrale.

Le notizie rinvenibili sul sito internet del Ministero degli Affari Esteri "viaggiare sicuri" segnalano: "Nella regione meridionale della Casamance, la circolazione è da considerarsi pericolosa - si sono anche di recente registrati scontri tra forze di sicurezza e indipendentisti del MFDC - fuori dai centri abitati e dai complessi turistici. L'utilizzo delle strade secondarie è inoltre sconsigliato per la presenza di mine (in particolare nella zona di frontiera tra Senegal e Guinea Bissau) e per gli atti di banditismo, sempre possibili anche sulle rotabili principali. I maggiori focolai di tensione si concentrano verso il confine con la Guinea Bissau, a sud di Ziguinchor; nell'area di Bignona (verso il Gambia); in generale lungo le rotabili della regione, ove vi è il rischio di imboscate e di taglieggiamenti da parte di guerriglieri.

Si sconsigliano, pertanto, viaggi nella regione della Casamance se non effettivamente necessari.

ZONE A RISCHIO: la regione della Casamance, dove persiste da anni uno stato di insicurezza derivante dalla contrapposizione tra frange di ribelli indipendentisti e l'esercito regolare.

Firmato Da: SALARI DONATELLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 163e20

Attacchi armati sono stati registrati dappertutto nell'area ad eccezione della località turistica di Cap Skirring, che offre condizioni di sicurezza relativamente accettabili. Si consiglia, comunque, di non lasciare la zona alberghiera e di accedervi con i voli diretti che collegano la località a Dakar. È in corso un'azione di sminamento."

"Il conflitto, iniziato ufficialmente nel 1982, sembrava essersi domato dopo il trattato di pace del 2004, che evidentemente ha fallito. Trattandosi di una guerra "a bassa intensità", quella in Casamance si inserisce nell'elenco dei conflitti dimenticati, come tanti altri soprattutto in Africa. Che ha causato però finora 4 mila morti e quasi 11 mila sfollati" (dal sito Peace Reporter).

Il ricorrente proviene proprio dalla zona del Casamance.

Le predette situazioni sembrano coinvolgere praticamente tutta la regione del Casamance, che per la particolare collocazione geografica, si trova "isolata" dal resto del Senegal, e dimostrano il serio rischio all'incolumità fisica cui sono esposti i civili, oltre alla continua e radicata violazione dei diritti fondamentali della persona.

In tale contesto sono senz'altro configurabili i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, giacché ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 19 novembre 2007 n. 251, richiamato dall'art. 2, lett. f), del d. lgs. 28 gennaio 2008 n. 25, il rischio di "danno grave", al cui riscontro è subordinata la predetta forma di tutela, deve essere correlato a forme di violenza indiscriminata ed al rischio di comportamenti inumani e degradanti.

Inoltre, il concetto di "conflitto locale", di cui all'art. 14 del d.lgs. 19 novembre 2007 n. 251, non può essere inteso solo nel senso di guerra civile, nei termini tradizionali propri della storia europea, ricomprendendo, invece, tutte quelle situazioni in cui gli scontri o le forme di violenza, anche diversificati nella loro genesi, tra opposti gruppi di potere o di fazioni varie abbiano assunto connotazioni di persistenza e di stabilità e livelli significativi di diffusione, sfuggendo al controllo degli apparati statali o giovandosi della contiguità culturale e politica di questi.

La Corte di Giustizia europea con la sentenza del 17 febbraio 2009, pronunciata nella causa C 465/07 ha precisato che il danno definito nella direttiva come costituito da «minaccia grave e individuale alla vita o alla persona» del richiedente riguarda un rischio di danno più generale degli altri due tipi di danni, definiti nella direttiva, che riguardano situazioni in cui il richiedente è esposto in modo specifico al rischio di un danno particolare, aggiungendo che viene considerata in modo più ampio una minaccia alla vita o alla persona di un civile, e

Firmato Da: SALARI DONATELLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 163e20

sottolineando che la violenza in questione all'origine della detta minaccia viene qualificata come «indiscriminata», termine che implica che essa possa estendersi ad alcune persone a prescindere dalla loro situazione personale, con la conseguenza "che tanto più il richiedente è eventualmente in grado di dimostrare di essere colpito in modo specifico a causa di elementi peculiari della sua situazione personale, tanto meno elevato sarà il grado di violenza indiscriminata richiesto affinché egli possa beneficiare della protezione sussidiaria" e che "al momento dell'esame individuale di una domanda di protezione sussidiaria, si può tener conto dell'estensione geografica della situazione di violenza indiscriminata, nonché dell'effettiva destinazione del richiedente in caso di rimpatrio, e dell'esistenza, se del caso, di un serio indizio di un rischio effettivo quale il fatto che un richiedente ha già subìto minacce gravi o minacce dirette di tali danni, a meno che vi siano buoni motivi per ritenere che tali danni gravi non si ripeteranno, indizio in considerazione del quale il requisito di una violenza indiscriminata richiesto per poter beneficiare della protezione sussidiaria può essere meno elevato", sicché "le pertinenti disposizioni della direttiva devono essere interpretate nel senso che la protezione sussidiaria non è subordinata alla condizione che il richiedente fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale".

La circostanza che il ricorrente potrebbe rientrare in altre zone del Senegal, senz'altro più sicure di quella di provenienza, non è rilevante nel nostro ordinamento.

Infatti, "l'art. 8 della direttiva 2004/83/CE recante norme sulla qualifica di rifugiato e sulla protezione minima riconosciuta prevede che "Nell'ambito dell'esame della domanda di protezione internazionale, gli Stati membri possono stabilire che il richiedente non necessita di protezione internazionale se in una parte del territorio del paese d'origine egli non abbia fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire danni gravi e se è ragionevole attendere dal richiedente che si stabilisca in quella parte del paese.

2.Nel valutare se una parte del territorio del paese d'origine è conforme al paragrafo 1, gli Stati membri tengono conto delle condizioni generali vigenti in tale parte del paese nonché delle circostanze personali del richiedente all'epoca della decisione sulla domanda".

La norma in esame della direttiva lascia dunque agli stati membri la facoltà se trasporla o meno del proprio ordinamento (gli Stati membri possono stabilire), nel caso dell'Italia, la attuazione della direttiva è avvenuta tramite il D.Lgs. n. 251 del 2007 che non ha ripreso la disposizione dell'art. 8 della direttiva. Ciò significa che quella disposizione non è entrata nel nostro

Firmato Da: SALARI DONATELLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 163e20

ordinamento e non costituisce dunque un criterio applicabile al caso di specie" (Cass. Ordinanza n. 2294 del 2012).

In base alle considerazioni sopra esposte, esistono, pertanto, fondati elementi che inducono a ritenere che la regione di origine del richiedente viva situazioni d'ordine generale che si traducono necessariamente in potenziali gravi rischi all'incolumità dei cittadini od alla loro esposizione a comportamenti gravemente degradanti, stante il perdurare del conflitto locale e di un clima generale di violenza, in un contesto di assoluta carenza delle condizioni minime di sicurezza.

Ricorrono i presupposti di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c., in considerazione della materia trattata e della condizione delle parti, per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

in accoglimento dell'impugnazione del provvedimento della Commissione territoriale di Foggia, riconosce la protezione sussidiaria di cui all'art. 14 del d.lgs. 19 novembre 2007 n. 251, richiamato dall'art. 2, lett. f), del d. lgs. 28 gennaio 2008 n. 25;

dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.

Così deciso in L'Aquila il 9.4.2017

Il Giudice

Dott.ssa Donatella Salari

Firmato Da: SALARI DONATELLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 163e20